

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SUBFORNITURA CON PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE**  
EX L. 192/1998

**1 - PREMESSA**

I presenti **Termini** fanno riferimento alle prestazioni (periodiche o continuative) erogate da ogni Filiale del Gruppo Gaser (le “**Sedi**” singolarmente la “**Sede**”) e sono a tutela di ogni Sede del Gruppo al fine di sostenere una gestione controllata del rischio in regime di trasparenza con il Committente.

Il Committente (da qui in avanti il “**Cliente**”) è azienda o attività interessata ai servizi erogati dalla Sede.

**2 - AMBITO**

Questi Termini intendono regolare il rapporto commerciale tra la Sede e il Cliente (congiuntamente, le “**Parti**”, singolarmente la “**Parte**”), e si intendono applicabili a qualsivoglia Ordine di Subfornitura o invio di merce da processare, che il Cliente faccia pervenire ad una Sede del Gruppo.

**3 - ORDINE DI PRIORITA' E DEFINIZIONI**

Per eventuali contraddizioni rilevate tra documenti, la Sede applicherà la seguente priorità:

- a). *Il preventivo* inviato dalla Sede al Cliente, a seguito del ricevimento della richiesta di Subfornitura, e contenente indicazione della tipologia, del prezzo e delle tempistiche della lavorazione richiesta dal Cliente (il “**Preventivo**”);
- b). *l'ordine* del Cliente relativo alla singola lavorazione effettuata nell'ambito del contratto generale di subfornitura, (la “**Singola Subfornitura**”) che includa il tipo di lavorazione richiesta dal Cliente, la natura del materiale di base utilizzato, nonché l'indicazione di eventuali trattamenti che potrebbero essere già stati eseguiti precedentemente ai particolari meccanici da rivestire (l' “**Ordine di Subfornitura**”);
- c). *la documentazione tecnica*, obbligatoriamente resa disponibile dal Cliente, mediante la quale sia possibile per la Sede desumere chiaramente le caratteristiche tecniche della lavorazione richiesta dal Cliente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi parte della documentazione tecnica i disegni, le schede tecniche, i riferimenti a normative di prodotto o mercato, eventuali campioni di lavorazione, di seguito, le “**Specifiche Tecniche**”);
- d). *le condizioni generali di servizio*;
- e). *la Legge 18 giugno 1998, n. 192*;
- f). *il Codice Civile*.

È responsabilità del Cliente accertarsi che i documenti contrattuali riportino con chiarezza le condizioni di subfornitura in merito a caratteristiche delle lavorazioni, prezzi, qualità e quantità, condizioni commerciali, Specifiche Tecniche e deroghe ai Termini.

Qualsiasi variazione delle condizioni generali di fornitura deve essere concordata per iscritto dalle Parti. Si ritiene come non apposta qualsiasi clausola proposta dal Cliente in qualsivoglia documento inoltrato alla Sede che sia in aperta contraddizione con i Termini delle condizioni sopracitate e non sia pertinente né all'Ordine di Subfornitura, né sia riportato nella categoria della documentazione tecnica.

**4 - CONDIZIONI COMMERCIALI STANDARD DI SUBFORNITURA**

Fatto salvo quanto eventualmente negoziato tra la Sede e il Cliente e riportato ufficialmente nell'Ordine di Subfornitura, il Cliente è consapevole e accetta le seguenti condizioni commerciali standard:

- a). il Preventivo (condizioni concordate e offerta) è valido per 90 (novanta) giorni dall'emissione, se entro tali termini non avrà inizio la collaborazione la Sede si riserverà il diritto di operare una rivalutazione. l'accettazione del preventivo può avvenire in forma esplicita, al momento della conferma scritta da parte del Cliente, o in forma implicita, conseguentemente alla consegna del materiale su cui verrà effettuata la lavorazione;
- b). il Cliente dovrà consegnare i propri componenti imballati in modo da evitare qualsiasi deterioramento durante il trasporto, l'imballo dovrà essere riutilizzabile e adeguato alla protezione dei manufatti anche dopo il servizio offerto della Sede; le Sedi non saranno ritenute responsabili di difetti generati da un imballo non adeguato alla lavorazione richiesta.

c). Qualora la consegna ed il ritiro della merce trattata fosse in carico al Cliente franco Sede, i Termini faranno riferimento a *EXW Incoterms 2020*, in tal senso i prodotti viaggiano a rischio e spesa del Cliente.

Nella casistica in cui la Sede offra servizio di trasporto sarà responsabilità del Cliente assicurare la merce con adeguati imballi che consentano di operare il servizio in totale sicurezza, la presunta inadeguatezza dei medesimi metterà l'operatore preposto al trasferimento nella possibilità di rifiutare il ritiro; qual ora il ritiro fosse comunque accettato questo non solleverebbe il Cliente da tutte le responsabilità in caso di sinistro o danneggiamento (anche a merce di terzi) procurato dall'inadeguatezza dell'imballo.

Nel caso in cui la merce fosse trasferita per attività inter-sede (trasferimento parziale o totale delle attività ad azienda consociata del Gruppo) o per attività di subappalto a Società terze (a solo titolo di esempio: sabbiatura, trattamenti protettivo postumi, etc.), il trasporto potrà essere a carico della Sede ed in questo caso la responsabilità del medesimo ricadrà sulla Sede stessa che sceglierà in autonomia le modalità del trasporto nonché l'azienda incaricata. Il Cliente



mantiene comunque la possibilità, anche nei sopracitati casi di conto lavoro inter-sede o subappalto, di gestire il trasporto della merce scegliendo la Società incaricata e operando diretta trattativa commerciale con la medesima, in questo caso rimane inteso che le responsabilità ricadranno nuovamente sul Cliente.

**d).** Per la restituzione al Cliente, l'imballo dei pezzi lavorati sarà il medesimo utilizzato dal Cliente per la spedizione e/o consegna alla Sede, ovvero, in caso di impossibilità di riutilizzo, un imballo standard senza materiale ammortizzante; nel caso in cui il Cliente lo ritenga necessario, dovrà richiedere nell'Ordine di Subfornitura eventuali specifiche di imballaggio diverse da quelle quivi elencate, i cui costo sarà incluso nel Preventivo.

**e).** Le condizioni di pagamento standard sono quelle indicate nel Preventivo; il Cliente non ha diritto di rimandare e/o sospendere il pagamento, neppure in caso di non conformità contestate. Il pagamento delle fatture emesse dalla Sede non potrà infatti essere sospeso, né posticipato, né rifiutato a fronte di eventuali contestazioni (non conformità) sulla Singola Subfornitura, che nulla hanno a che fare con l'effettiva erogazione del servizio da parte della Sede; in caso di sospensione o ritardo nel pagamento di una Singola Subfornitura, la Sede potrà sospendere ulteriori Ordini di Subfornitura successivi sino al saldo dei prezzi di cui il Cliente è ancora debitore.

**f).** Eventuali costi aggiuntivi, quali costi di trasporto, imballaggio non standard, prove speciali, controlli aggiuntivi, certificati di conformità, assicurazione specifica, dazi e tasse, non espressamente dichiarati nel Preventivo e/o non espressamente negoziati tra la Sede e il Cliente, devono intendersi a carico del Cliente.

**g).** Qualsiasi modifica delle Specifiche Tecniche, oppure richieste a posteriori di lavorazioni aggiuntive (a titolo meramente esemplificativo, di pallinatura, lucidatura o trattamenti termici), comporteranno, laddove ciò sia tecnicamente possibile (i.e. nel caso in cui la lavorazione non abbia ancora avuto luogo e/o la lavorazione eventualmente già eseguita non sia incompatibile con le lavorazioni aggiuntive *de qua*), la revisione del Preventivo, la cui accettazione ulteriore da parte del Cliente dovrà avvenire per iscritto prima della esecuzione dei lavori.

**h).** Una volta cominciata la lavorazione, non sarà più possibile per il Cliente annullare l'Ordine di Subfornitura, fatto salvo che per quanto previsto al punto che segue.

#### **5 - NON CONFORMITA' DELLE LAVORAZIONI E RESPONSABILITA'**

Il Cliente ha il diritto di esprimere per iscritto contestazioni per vizi delle lavorazioni di cui al singolo Ordine di Subfornitura entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione della merce lavorata da parte della Sede.

Il Cliente, nello stabilire il rapporto con la Sede, è consapevole del valore commerciale delle lavorazioni operate da quest'ultima nonché del valore specifico del manufatto finito. Nel caso di elevazione di non conformità delle lavorazioni di cui al singolo Ordine di Subfornitura nei termini di cui al paragrafo che precede, laddove il Cliente non abbia esplicitato per iscritto in fase di trattativa commerciale il valore specifico dei manufatti oggetto di trattamento, la Sede rifonderà al Cliente, a titolo di risarcimento del danno, un ammontare pari al massimo a tre (3) volte il prezzo delle lavorazioni in parola, fatta salva l'alternativa per il Cliente di richiedere alla Sede la rilavorazione dei pezzi, laddove possibile, premesso che l'eventuale costo per la rimessa in ripristino dei medesimi rimarrà in ogni caso a carico della Sede.

La responsabilità della Sede è esclusa se si accerta che i pezzi da lavorare forniti dal Cliente sono difettosi e/o non corrispondono alla descrizione di cui alle Specifiche Tecniche e/o non sono adatti al trattamento di cui all'Ordine di Subfornitura. La responsabilità della Sede è inoltre esclusa se le Specifiche Tecniche fornite dal Cliente risultano lacunose e/o insufficienti ai fini della determinazione di eventuali incompatibilità con il trattamento richiesto dal Cliente.

Fatte salvo esplicite richieste in sede di Ordine, Offerta o Piani di Controllo condivisi, la Sede non è mai tenuta a rilevare a mezzo di controllo sistematico, la conformità del materiale in entrata (ricevuto dal Cliente per eseguire la lavorazione commissionata) ivi è sollevata da qualsiasi responsabilità sulla qualità o conformità del medesimo e su eventuali non conformità generate a seguito dei difetti preesistenti sulla merce.

#### **6 - CESSIONE D'AZIENDA**

Le eventuali operazioni della Sede relative a cessione d'azienda, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione avranno pieno effetto nei confronti del Cliente.

#### **7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti manterranno la massima riservatezza in relazione a qualsivoglia informazione e/o dato e/o documento appartenente all'altra Parte che venga loro messo a disposizione nell'esecuzione del singolo Ordine di Subfornitura.

Le Parti si impegnano a non divulgare a terze parti la documentazione tecnica e commerciale relativa alla Singola Subfornitura, se non per motivi strettamente operativi e per il tempo strettamente necessario ai fini dell'erogazione della Singola Subfornitura. I diritti e la proprietà intellettuale dei pezzi del Cliente sono e rimangono in capo al Cliente. I Termini non fanno nascere in capo alla Sede alcun diritto di proprietà intellettuale sui pezzi del Cliente.

Le Parti concordano che il ricevimento di dati personali dell'altra Parte è necessario ai fini dell'esecuzione delle Singole Subforniture, e pertanto nei casi previsti dalla normativa in vigore le Parti provvederanno a scambiarsi le informative al trattamento dei dati predisposte in ossequio agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016.



## **8 - FORZA MAGGIORE**

L'inadempimento della Sede non potrà in alcun modo comportare la risoluzione per giusta causa del rapporto tra la medesima ed il Cliente laddove tale inadempimento sia dovuto a scioperi, incendi, terremoti, inondazioni, pandemie, atti terroristici, guerre, leggi, ordinanze o restrizioni, o qualsivoglia accidente che non può dirsi dipendente dalla volontà della Sede, che implichi l'impossibilità oggettiva per la Sede di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del Cliente.

Resta inteso che eventi anche estremamente rari ma prevedibili (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la perdita di dati del sistema informativo, o la rottura di macchine e impianti) non possono farsi rientrare nella previsione di cui sopra.

## **9 - MODIFICAZIONI DEI TERMINI E NULLITA'**

Qualsiasi modificazione dei Termini deve essere formalizzata per iscritto, a pena di nullità.

L'eventuale nullità di una o più clausole contenute nei Termini non comporta la nullità delle restanti clausole, a patto che non siano tra esse strettamente connesse.

## **10 - TOLLERANZA**

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni contenute nei Termini non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

## **11 - MISCELLANEA**

Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura dei Termini, e pertanto di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione degli stessi.

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, comma, punti od allegati, si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, comma, punti ed allegati dei Termini.

Salvo che sia diversamente disposto dalle Parti, tutti i termini scritti con iniziale maiuscola avranno il significato definito nel testo dei Termini, e i Termini definiti al singolare hanno il corrispondente significato anche quando usati al plurale e viceversa.

Tutte le condizioni previste dai Termini vanno computate con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

## **12 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE**

I presenti Termini sono regolati dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione ai Termini e ai singoli Ordini di Subfornitura, comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione, validità e eventuale risoluzione o scioglimento, sarà competente in esclusiva il Foro di Milano, fatto salvo il tentativo di mediazione di cui all'art. 10 comma 1 L. 192/1998.

